

CAMERA DEI DEPUTATI N. 948

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati STELLA, FERRARIS EMANUELE,
GIRAUDO, SODANO, BIMA, ZACCAGNINI**

Annunziata l'11 giugno 1954

Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già con l'ordine del giorno votato all'unanimità dalla Camera il 23 ottobre 53 durante la discussione sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercizio 1953-54 abbiamo avuto modo di ricordare che il limite di età, sessantacinque anni compiuti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, non corrisponde per quanto concerne le persone indicate alla lettera b) della stessa norma (proprietari, mezzadri e affittuari che prestano opera normale nelle rispettive aziende) alla reale situazione di lavoro delle medesime, dato che questi continuano a lavorare anche oltre il sopra ricordato limite di età sia per le necessità della

vita, personali e familiari, sia per esigenze fisiche e morali di naturale valorizzazione delle proprie capacità e attaccamento al lavoro.

Per queste considerazioni riteniamo opportuno presentare all'attenzione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge, con la fiducia che essa ottenga l'approvazione unanime così come la ottenne il su ricordato ordine del giorno.

Quanto alla formulazione dell'articolo 1 facciamo rilevare che abbiamo completato ma menzione delle figure tipiche dei « coltivatori diretti, aggiungendo quella degli enfiteuti, usufruttuari e concessionari a qualsiasi titolo », che, del resto, nella prassi assistenziale dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro, a quanto ci risulta, beneficiano di già delle prestazioni assicurative di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I proprietari, coloni, mezzadri, affittuari, enfiteuti, usufruttuari e concessionari a qualsiasi titolo, loro mogli e figli, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive

aziende, si intendono assicurati di pieno diritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo dall'età di dodici anni agli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, del relativo regolamento di cui al decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, e successive modifiche e integrazioni.

Il limite di età di sessantacinque anni compiuti, previsto dall'articolo 1, comma 1° del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, è soppresso limitatamente alle persone menzionate nel comma precedente.

ART. 2.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad apportare, di concerto con quello per l'agricoltura e foreste, le variazioni, dipendenti dall'applicazione della presente legge, alla misura dei contributi costituenti quote addizionali dell'imposta erariale sui fondi rustici per l'esercizio assicurativo in corso.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.